



COMUNE DI ARZAGO D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Indipendenza, n° 2 - Cap. 24040

P.IVA: 01577880162 - C.F. 84003870163 - Tel. 0363 87 822 - Fax 0363 326 885 - e-mail: info@comune.arzago.bg.it

Codice ente 10014	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE	N. 1

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1,
COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

UGO RIVABENE	SINDACO	Presente
RIVA GABRIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TIBALDINI STEFANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PECCATI MARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ANTONIETTA		
BAIONI ALBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BACIS ANTONIO GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
UBERTI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SALVATORI ALESSIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
DE CARO STEFANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DE CARO LUCA NATALE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
ARRIVABENE ROMILDE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa ALESSANDRA LOCATELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **UGO RIVABENE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 1 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI ARZAGO D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Indipendenza, n° 2 - Cap. 24040

P.IVA: 01577880162 - C.F. 84003870163 - Tel. 0363 87 822 - Fax 0363 326 885 - e-mail: info@comune.arzago.bg.it

IL SINDACO-PRESIDENTE giustifica l'assenza del Consigliere Comunale Salvatori Alessia ed il Consigliere De Caro Stefano giustifica l'assenza del Consigliere Comunale De Caro Luca Natale.

IL SINDACO introduce l'argomento e passa la parola al Vice Sindaco BACIS, che comunica al Consiglio Comunale la disposizione dei commi 227, 228 e 229 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, n° 197/2022.

Specifica che la normativa prevede lo stralcio automatico delle cartelle fino a 1.000,00 euro del periodo 01.01.2000-31.12.2015 relative a tributi statali, mentre per le cartelle fino al medesimo importo relative ad entrate tributarie e patrimoniali di competenza degli enti locali, rispettando l'autonomia costituzionale degli enti, è demandata al Consiglio Comunale di ogni comune la decisione in merito allo stralcio della sola parte riferibile a sanzioni ed interessi. Il Vice Sindaco comunica al Consiglio Comunale che non si intende aderire allo stralcio automatico, ma che i contribuenti hanno la facoltà di aderire autonomamente entro luglio 2023, accettando di pagare a rate il dovuto con cancellazione di sanzioni ed interessi.

Il Consigliere ARRIVABENE chiede se è stato quantificato l'importo di sanzioni ed interessi per il periodo 2000-2015 ed il Vice Sindaco replica che non siamo ancora riusciti a saperlo.

Il Consigliere DE CARO STEFANO comunica che secondo il gruppo di minoranza le somme in parola sono dovute da contribuenti in stato di difficoltà e bisogno. Propone pertanto di contattare i contribuenti per valutare una soluzione con ipotesi di rateizzazioni personalizzate.

Secondo il Vice Sindaco BACIS chi è a debito e ha ricevuto una cartella dal 2000 avrebbe potuto rivolgersi già da tempo agli uffici per una richiesta di rateizzazione.

Il Sindaco chiede al Consigliere DE CARO che cosa si dovrebbe dire a chi paga regolarmente e specifica che indipendentemente dall'importo si vuole dare un segnale alla cittadinanza che preveda una equità di trattamento, senza agevolare chi non ha pagato confronto a chi ha assolto al suo obbligo.

Interviene il Consigliere RIVA specificando che il Governo fa la sua parte lasciando agli enti la decisione di come gestire la propria.

Secondo il Consigliere RIVA ogni condono è una sconfitta per lo Stato. Ricorda inoltre che il Comune di Arzago d'Adda ha un regolamento per la rateizzazione dei tributi. Invece i tributi che ormai sono inesigibili sono comunicati all'ente dall'Agente della Riscossione con una dichiarazione di inesigibilità.

Il Consigliere DE CARO reputa che per valutare bisognerebbe sapere l'importo di cui si tratta.

Interviene il Segretario Comunale per specificare che non è possibile attendere di quantificare l'importo in quanto la delibera ed il modello necessario devono essere inviati all'Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 31/01/2023.

Specifica anche che la maggior parte delle entrate mancate sono relative a sanzioni per violazioni al codice della strada e non ad un'imposta, quindi non deliberando si andrebbe a cancellare parte della sanzione avvalorando una trasgressione alla legge.



COMUNE DI ARZAGO D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Indipendenza, n° 2 - Cap. 24040

P.IVA: 01577880162 - C.F. 84003870163 - Tel. 0363 87 822 - Fax 0363 326 885 - e-mail: info@comune.arzago.bg.it

Comunica inoltre che la motivazione per cui è stata prevista questa previsione normativa sembra sia dovuta ad un carico eccessivo per l'Agencia delle Entrate Riscossione.

DOPO DI CHÈ, non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agencia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo PEC:
comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a



COMUNE DI ARZAGO D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Indipendenza, n° 2 - Cap. 24040

P.IVA: 01577880162 - C.F. 84003870163 - Tel. 0363 87 822 - Fax 0363 326 885 - e-mail: info@comune.arzago.bg.it

titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

Dato atto che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione, n. 1 del 20.01.2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Individuato il responsabile del procedimento nella persona del Sindaco, nella sua veste di Responsabile del Settore Finanziario dell'ente, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.



COMUNE DI ARZAGO D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Indipendenza, n° 2 - Cap. 24040

P.IVA: 01577880162 - C.F. 84003870163 - Tel. 0363 87 822 - Fax 0363 326 885 - e-mail: info@comune.arzago.bg.it

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

- consiglieri presenti n. 9
- favorevoli n. 7
- contrari n. //
- astenuti n. 2 (De Caro Stefano e Arrivabene Romilde)

D E L I B E R A

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 9
favorevoli n. 7
contrari n. //
astenuti n. 2 (De Caro Stefano e Arrivabene Romilde)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI ARZAGO D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Indipendenza, n° 2 - Cap. 24040

P.IVA: 01577880162 - C.F. 84003870163 - Tel. 0363 87 822 - Fax 0363 326 885 - e-mail: info@comune.arzago.bg.it

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

Il Sindaco
Ugo Rivabene

Il Segretario Comunale
Alessandra Locatelli